

**COMUNE DI MATERA**

**Rep. n. 2642/anno 2018**

Contratto di affidamento della fornitura di varie tipologie di automezzi per l'esecuzione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nei Comuni del "Sub-ambito 1" dell'Area Metropolitana di Matera.

LOTTO 1: Fornitura di n.16 veicoli compattatori a caricamento posteriore.

**CIG: 7257884359.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto, addì diciassette del mese di settembre, in Matera e nella Sede comunale, innanzi a me, **dr.ssa ETTORRE Maria Angela**, Segretario Generale del Comune di Matera, autorizzata al rogito dei contratti in cui è parte l'Ente ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000,

SONO PRESENTI:

**1)- L'ing. MONTEMURRO Giuseppe Maria**, nato a Matera il dieci novembre millenovecentocinquantasei, nella sua qualità di Dirigente del Settore Manutenzione Urbana del **COMUNE DI MATERA** (Codice fiscale 80002870774) con sede in Matera alla via Aldo Moro snc, giusta Decreto Sindacale Prot. n.545/Pers. del 01/12/2015, il quale Comune di Matera agisce in nome e per conto delle Amministrazioni Comunali che compongono il **"Sub-ambito 1"** all'interno dell'Area Metropolitana di Matera, per la gestione associata del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani di cui al **"Progetto di implementazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani dell'Area Metropolitana di Matera relativo al Sub-ambito operativo 1"**, approvato ed ammesso a finanziamento

con Deliberazione di Giunta Regionale n.597 del 31/05/2016, in qualità di “Ente capofila” designato quale Ente beneficiario del finanziamento ed attuatore degli interventi previsti nel suddetto “Progetto”, in virtù delle convenzioni stipulate tra esso stesso ed i Comuni di Irsina, Bernalda, Tricarico e Ferrandina in data 04/12/2015 e 25/05/2016 nonché in virtù di quanto stabilito nella Deliberazione di Giunta Regionale suddetta.

**2) Il sig. FARELLA Filippo Lorenzo**, nato ad Altamura (BA) il ventuno gennaio millenovecentosessantacinque ed ivi residente alla via del Papavero n.22, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Impresa “**COS.ECO. INDUSTRIE GROUP S.R.L.**”, con sede legale in Grumo Appula (BA) alla S.S. 96 Km. 95 Z.I. Mellitto; codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari: 07815840728; numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo: BA-583791, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola.

Io Segretario Generale sono certa della identità personale, qualifica e poteri dei costituiti, i quali stipulano il presente atto d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciando all'assistenza dei testimoni.

**P R E M E S S O:**

**1.** Che in data 31 marzo 2011 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), con l'obiettivo di favorire nel territorio regionale la corretta ed efficace gestione dei rifiuti d'imballaggio e delle frazioni merceologiche similari, nonché lo sviluppo della raccolta differenziata degli stessi al fine di

privilegiare l'avvio al riciclo ed al recupero secondo i principi comunitari di prossimità e per garantire una maggiore tutela ambientale, anche mediante la riduzione delle quantità di rifiuti avviati a smaltimento.

**2.** Che la Regione Basilicata, in esito alle varie riunioni del Comitato Tecnico previsto dagli artt. 4 e 5 del suddetto Accordo di Programma, ha individuato due aree di intervento comprendenti le due città capoluogo ed i comuni ad esse limitrofi in cui sviluppare e cofinanziare progetti di raccolta differenziata a valere sui fondi rivenienti dal suddetto Accordo.

**3.** Che, in particolare, l'area di intervento facente capo alla città capoluogo di Matera è stata individuata come composta da tale Comune e da altri dodici Comuni dell'ambito territoriale "area nord della Provincia di Matera".

**4.** Che tutti i tredici Comuni dell'ambito territoriale "area nord della Provincia di Matera" hanno espresso, con proprie deliberazioni di Giunta Comunale (in particolare il Comune di Matera con Deliberazione di G.C. n.80 del 14/03/2012), l'adesione all'implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani attraverso una gestione integrata del servizio di raccolta, secondo le specifiche elaborate dal CONAI.

**5.** Che con verbale del 24/03/2013 i suddetti tredici Comuni hanno evidenziato che l'unica soluzione per rendere completamente operativo il progetto redatto dal CONAI era quello di individuare all'interno dell'area metropolitana di Matera tre sub-ambiti operativi (con coordinamento in capo al Comune di Matera), di cui il primo costituito dai Comuni di Matera, Irsina, Pomarico, Ferrandina e Tricarico.

**6.** Che, nell'attuazione del progetto di gestione comprensoriale del servizio di raccolta differenziata, i Comuni interessati hanno manifestato la necessità

di apportare alcune modificazioni e, nello specifico il Comune di Pomarico ha chiesto di far parte di altro sub-ambito operativo ed il Comune di Bernalda ha chiesto di far parte del sub-ambito 1.

**6.** Che, previa adozione di appositi atti deliberativi consiliari, i cinque Comuni del "Sub-ambito 1" hanno sottoscritto tra loro apposita convenzione (dapprima in data 04/12/2015 tra i Comuni di Matera, Irsina, Tricarico e Bernalda e poi in data 25/05/2016 tra detti Comuni ed il Comune di Ferrandina) per la gestione associata del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, con la finalità e l'obiettivo di attuare la strategia "Rifiuti Zero", conferendo al Comune di Matera il ruolo di "Ente capofila", presso la sede del quale costituire un "Servizio Speciale Comune", attestato al Dirigente del Settore Manutenzione Urbana, preposto alla gestione del servizio in forma associata e formato da diverse figure professionali assegnate dai Comuni partecipanti, nonché conferendo le funzioni di indirizzo generale e di controllo successivo sulle attività oggetto della convenzione, alla "Conferenza dei Sindaci" costituita dai Sindaci dei cinque Comuni.

**7.** Che la "Conferenza dei Sindaci" ha ratificato la costituzione del "Servizio Speciale Comune" giusta verbale del 25/05/2016.

**8.** Che con Deliberazione della Giunta Regionale n.597 del 31/05/2016 è stato ammesso a finanziamento il "Progetto di implementazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani dell'Area metropolitana di Matera relativo al Sub-ambito operativo 1" per la somma di Euro 5.632.352,12 e, nel contempo, è stato stabilito che il Comune di Matera, quale "Ente capofila" delle Amministrazioni comunali componenti il "Sub-ambito 1", sia

l'Ente beneficiario ed attuatore degli interventi previsti.

**9.** Che il Comune di Matera con deliberazione della Giunta Comunale n.254 del 12/07/2016 ha preso atto del contenuto del verbale di cui al punto 7. e dell'ammissione al finanziamento del progetto di cui al punto 8., nonché ha demandato al Dirigente del Settore Manutenzione Urbana, quale Dirigente del "Servizio Speciale Comune" l'adozione del provvedimenti connessi alle determinazioni conseguite dalla "Conferenza dei Sindaci" del "Sub-ambito 1", ed al Dirigente del Settore Servizi Finanziari l'adozione dei conseguenziali atti di istituzione dell'apposito capitolo di Bilancio in entrata ove incamerare le somme relative al progetto di cui al punto 8. con vincolo di destinazione in uscita per le finalità connesse allo stesso.

**10.** Che il Comune di Matera ha trasmesso alla Regione Basilicata, con nota Prot. 8426 del 07/02/2017, la rimodulazione del progetto presentato sulla base del finanziamento assentito, e quest'ultima con nota Prot. 62667/23AA dell'11/04/2017, acquisita al Prot. 25219 dell'11/04/2017, ha comunicato l'assenso alla rimodulazione presentata.

**11.** Che la "Conferenza dei Sindaci", con verbale del 07/05/2017, ha approvato gli elaborati progettuali predisposti dal "Servizio Speciale Comune" per l'affidamento della "Fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nei Comuni del Sub-ambito 1 dell'Area Metropolitana Matera" nell'ambito del "Progetto di implementazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani dell'Area Metropolitana di Matera relativo al Sub-ambito operativo 1".

**12.** Che il Comune di Matera con Deliberazione di Giunta Comunale n.318 del 13/06/2017 ha approvato la Valutazione al Bilancio di Previsione

2017/2019 istituendo apposito capitolo di Bilancio in entrata dove incamerare le somme relative al "Progetto di implementazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani dell'Area Metropolitana di Matera relativo al Sub-ambito operativo 1" con vincolo di destinazione in uscita per le finalità connesse allo stesso, per un importo di Euro 5.652.352,12.

**13.** Che il Comune di Matera con Deliberazione n.327 del 16/06/2017 ha aggiornato il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi relativo al biennio 2016/2017 inserendo i seguenti affidamenti:

**a)-** "Sub-ambito 1 Area Metropolitana Matera - Fornitura di mezzi (Automezzi per servizi di raccolta e di igiene urbana)" dell'importo stimato di Euro 3.459.529,96 (I.V.A. inclusa al 22 percento);

**b)-** "Sub-ambito 1 Area Metropolitana Matera - Fornitura di attrezzature (Contenitori per la raccolta differenziata e per centri di raccolta comunali)" dell'importo stimato di Euro 290.821,16 (I.V.A. inclusa al 22 percento).

**14.** Che con determinazione dirigenziale DSG n. 02831/2017 del 06/11/2017 (n.Det.Set. 00431/2017 del 31/10/2017) è stato:

**a)-** stabilito di avviare il procedimento di gara per l'affidamento della fornitura di cui precedente punto 13. lettera a), suddivisa nei due lotti:

LOTTO 1: Fornitura di n.16 (sedici) veicoli compattatori a caricamento posteriore;

LOTTO 2: Fornitura di n.26 (ventisei) veicoli allestiti con vasca; mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, nel seguito "Codice dei contratti", e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.Lgs., sui seguenti

importi a base di gara:

- Euro 2.113.322,00 relativamente al LOTTO 1;

- Euro 722.358,00 relativamente al LOTTO 2;

**b)-** approvata la documentazione tecnico-amministrativa di gara.

**15.** Che il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5a Serie Speciale relativa ai contratti pubblici - n.128 del 06/11/2017, per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, ed infine, nella versione integrale con allegata tutta la documentazione a base di gara, sul sito istituzionale del Comune di Matera, fissando la data di scadenza per la presentazione delle offerte al 12/12/2017.

**16.** Che entro il suddetto termine sono pervenute n.5 (cinque) domande di partecipazione alla gara.

**17.** Che con Determinazione dirigenziale DSG n. 03494/2017 del 20/12/2017 (n.DetSet 00527/2017 del 20/12/2017) è stata nominata la Commissione giudicatrice.

**18.** Che la prima fase della procedura aperta (fase di ammissione) è stata esperita nelle sedute del 22/12/2017 e del 15 e 25/01/2018, ammettendo alla fase successiva tutte le ditte concorrenti.

**19.** Che, esperita la seconda fase della procedura aperta - relativa al LOTTO 1 - nelle sedute riservate del 20/12/2017, 15/01/2018, 25/01/2018, 31/01/2018 e 06/02/2018 (esame e valutazione dell'offerta tecnica), nonché nella seduta pubblica del 09/02/2018 (formulazione graduatoria finale e proposta di aggiudicazione), con Determinazione dirigenziale DSG n. 00462/2018 del 21/02/2018 (n.DetSet 00051/2018 del 21/02/2018) sono

stati approvati i n.8 verbali relativi a tutte le sedute di gara aggiudicando in via definitiva, previa verifica dei prescritti requisiti, alla Impresa "COS.ECO. INDUSTRIE GROUP S.R.L.", con sede in Grumo Appula (BA), l'appalto della fornitura riferita al "LOTTO 1" in argomento con il ribasso, offerto ed accettato, del 4,17 per cento sull'importo posto a base di gara.

**TUTTO CIO' PREMESSO** le parti convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO.**

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura di n.16 (sedici) veicoli compattatori a carico posteriore per l'esecuzione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nei Comuni del "Sub-Ambito 1" dell'Area Metropolitana di Matera, di cui:

- n.11 (undici) veicoli compattatori a carico posteriore da mc.25 (venticinque);

- n.5 (cinque) veicoli compattatori a carico posteriore da mc.18 (diciotto).

La fornitura viene affidata ed accettata alle condizioni tutte di cui al presente contratto nonché di cui di cui ai sotto elencati atti:

a)- "Capitolato Speciale d'Appalto", approvato con la Determinazione dirigenziale DSG n.02831/2017 del 06/11/2017 in premessa citata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ad esso viene allegato;

b)- "Offerta tecnica" presentata in sede di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ancorchè ad esso non materialmente allegata, e che resta depositata agli atti del "Servizio Speciale Comune", attestato al Settore Manutenzione Urbana del Comune di Matera,

preposto alla gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani in forma associata tra i Comuni del “Sub-ambito 1” dell’Area Metropolitana di Matera;

Oggetto del presente affidamento è la fornitura dei seguenti veicoli compattatori a carico posteriore:

1)- n.11 (undici) veicoli compattatori a carico posteriore da mc.25 (venticinque);

2)- n.5 (cinque) veicoli compattatori a carico posteriore da mc.18 (diciotto).

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificatamente previsto nel presente contratto e nei documenti ad esso allegati.

## **ART. 2- AMMONTARE DELL'APPALTO.**

1. Il corrispettivo della fornitura è fissato in Euro 2.025.196,47 (duemilionezeroventicinquemilacentonovantaseivirgolaquarantasette) al netto del ribasso, offerto ed accertato del 4,17 (quattrovirgoladiciassette) per cento sull’importo a base di gara di Euro 2.113.322,00 (duemilione centotredicimilatrecentoventiduevirgolazerozero) ed è così distinto:

a)- Euro 1.431.371,50 (unmilionequattrocentotrentunomilatrecentosettantunovirgolacinquanta) per n.11 (undici) veicoli compattatori a carico posteriore da mc.25 (venticinque);

b)- Euro 593.824,97 (cinquecentonovantatremilaottocentoventiquattrovirgolanoventasette) per n.5 (cinque) veicoli compattatori a carico posteriore da mc.18 (diciotto).

Il corrispettivo come sopra stabilito deve essere maggiorato dell'IVA alle aliquote di legge.

### **ART.3- DURATA DEL CONTRATTO.**

Il contratto ha la durata di mesi 6 (sei) con decorrenza dalla data di stipula.

### **ART. 4- REVISIONE DEI PREZZI.**

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

### **ART.5 – MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA.**

La consegna della fornitura oggetto del presente contratto dovrà avvenire presso l'Ente capofila (Comune di Matera), a cura e spese dell'appaltatore.

Il tempo massimo tassativo di consegna è di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine, che coincide con la data di stipula del relativo contratto.

Unitamente alla consegna di ciascuna fornitura dovrà essere fornita la documentazione prevista dagli artt. 39 e 44 dell'allegato "Capitolato Speciale d'Appalto" e dovranno essere programmate le prestazioni richieste agli articoli 37 e 42 dello stesso (istruzione del personale).

### **ART.6- PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.**

L'appaltatore dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'appaltatore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori, è tenuto all'ottemperanza di quanto riportato all'art.6 dell'allegato "Capitolato Speciale di Appalto".

Il personale dell'appaltatore dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

**ART.7 – CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI.**

Le forniture oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, in ottemperanza ai contratti nazionali di settore ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Come previsto all'art.14, paragrafo 14.3, sottoparagrafo 14.3.1 punto 5, del “Disciplinare di gara” approvato con la Determinazione dirigenziale DSG n.02831/2017 del 06/11/2017 in premessa citata, si allega al presente atto la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 06/06/2012, sottoscritta dall'appaltatore.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della stazione appaltante, della conformità agli standard, l'appaltatore sarà tenuto ad ottemperare a quanto riportato all'art.7 dell'allegato “Capitolato Speciale di Appalto”.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 26 del presente contratto.

**ART.8- ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.**

Saranno a carico dell'appaltatore, altresì, tutti gli oneri, obblighi e responsabilità previsti all'art.8 dell'allegato “Capitolato Speciale di

Appalto”, tra cui, in particolare, la nomina e comunicazione alla stazione appaltante di un Referente dell’appaltatore in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l’appaltatore per le soluzioni e le decisioni afferenti l’appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.

#### **ART.9- ANTICIPAZIONI.**

All'appaltatore non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

#### **ART.10- PAGAMENTI.**

1. I pagamenti avverranno a seguito di emissione di certificazione di verifica di conformità della fornitura da parte della stazione appaltante.

Al raggiungimento delle condizioni sopra descritte l’appaltatore potrà emettere regolare fattura.

La stazione appaltante procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le disposizioni di cui all'art. 31 del DL 69/13 convertito nella L. 98/2013.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato di cui al successivo art.12, entro 60 (sessanta) giorni.

Le fatture dovranno riportare il CIG in oggetto nonché i riferimenti richiesti e relativi allegati di cui all’art.11 dell’allegato “Capitolato Speciale di Appalto”.

La stazione appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti

dovuti al verificarsi di uno dei casi previsti all'art.11 dell'allegato  
"Capitolato Speciale di Appalto".

2. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Durc On Line Prot. INPS\_11480488 in data 18/07/2018 con scadenza validità in data 15/11/2018.

**ART.11- PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO.**

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

**ART.12- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Matera e della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente contratto si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

**ART.13 – CESSIONE DEL CREDITO.**

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della stazione appaltante.

**ART.14- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.**

Ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

L'appaltatore è tenuto a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

**ART. 15- ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.**

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Fuori dei casi previsti dall'art.16 dell'allegato "Capitolato Speciale di Appalto", il Responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione

appaltante per cause diverse da quelle citate all'art.16 dell'allegato "Capitolato Speciale di Appalto" sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto compatibile.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini all'appaltatore mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e nell'art.16 dell'allegato "Capitolato Speciale di Appalto", e per quanto non in contrasto con gli stessi, si applica il Titolo V della Parte II del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART.16- ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.**

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

#### **ART.17- DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE.**

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella

normativa vigente e come disciplinato dall'allegato "Capitolato Speciale di Appalto".

**ART.18- VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE.**

La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto solo nei casi previsti e disciplinati dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento la prestazione oggetto del presente appalto (o parte di essa), nel caso in cui nel corso della vigenza contrattuale fossero individuate condizioni di esecuzione sostanzialmente diverse, senza che l'appaltatore possa pretendere diritti di sorta.

**ART.19- SUBAPPALTO.**

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'appaltatore.

Si dà atto che l'appaltatore non ha prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, alcuna dichiarazione relativamente alle parti delle prestazioni che intende subappaltare e, pertanto, decade il diritto, per l'appaltatore, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

**ART.20- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA.**

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del codice civile, a condizione che il cessionario (oppure il

soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

#### **ART.21- CAUZIONE DEFINITIVA.**

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore ha costituito garanzia definitiva, mediante polizza assicurativa n.2018/13/6408427 emessa in Matera il 02/08/2018 dalla "COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A." per l'importo di Euro 81.008,00 (ottantunomilaottovirgolazerozero) pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale, poi ridotto, ai sensi dell'art. 93 -comma 7- del D.Lgs. n.50/2016, del 50 (cinquanta) per cento essendo l'affidatario in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, rilasciata da organismo accreditato, e quindi dell'ulteriore 20 (venti) per cento essendo l'affidatario in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della fornitura e verrà restituita in seguito a istanza dell'appaltatore entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto

deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla stazione appaltante.

Resta salva, per la stazione appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

La stazione appaltante è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'appaltatore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'appaltatore è obbligato nel termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della stazione appaltante.

## **ART.22- COPERTURE ASSICURATIVE.**

1. Come stabilito all'art.23 dell'allegato "Capitolato Speciale di Appalto", l'appaltatore assume, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla stazione appaltante o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'appaltatore o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine si dà atto che l'appaltatore ha stipulato un'idonea polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, inclusi i

suoi dipendenti, n. 1/1812/61/153786032 emessa in Matera il 19/06/2018 dalla "UnipolSai Assicurazioni S.p.A.", con un massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero periodo di durata contrattuale, di euro 6.000.000,00 (seimilionivirgolazerozero).

#### **ART.23- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.**

Come risulta dall'allegata attestazione rilasciata dal "Servizio Speciale Comune" con Prot. n.65206 del 05/09/2018, l'appaltatore ha consegnato al Direttore dell'esecuzione del contratto il "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto" (DVR) redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'appaltatore deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

La stazione appaltante si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'appaltatore di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.lgs.81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'appaltatore deve notificare immediatamente alla stazione appaltante, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature della stazione appaltante e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'appaltatore, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 (sette) giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

#### **ART.24- VERIFICA DI CONFORMITA'.**

Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. In merito alla verifica di conformità, si applica l'articolo 102 del DJgs..n. 50/2016.

#### **ART.25- RISERVATEZZA.**

L'appaltatore ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

L'appaltatore è inoltre tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie

relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benessere della stazione appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

**ART.26- PENALITA' PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI.**

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'appaltatore le relative penali pecuniarie, fatti salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

1)- Per ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai tempi indicati in offerta dall'aggiudicatario: 1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorni di ritardo;

2)- Per mancata nomina di un referente: euro 2.000,00 (duemilavirgolazerozero).

Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell'appaltatore saranno a totale carico dello stesso.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le modalità/iter procedurale specificate all'art.27 dell'allegato "Capitolato Speciale di Appalto".

**ART.27- GRAVE ERRORE CONTRATTUALE.**

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- DURC negativo per due volte consecutive;

- Subappalto non autorizzato;

- Indisponibilità dei mezzi oltre il trentesimo giorno dalla data di scadenza

della consegna della fornitura.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, l'appaltatore seguirà la procedura disciplinata dall'articolo 108 del Codice degli appalti D.Lgs. n.50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

**ART.28- RISERVE E RECLAMI.**

Tutte le riserve e i reclami che l'appaltatore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati alla stazione appaltante con motivata documentazione, per iscritto, con le modalità specificate all'art.29 dell'allegato "Capitolato Speciale di Appalto".

**ART.29 – OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI NORME E REGOLAMENTI.**

L'appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente contratto, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali e regionali in materia, nonché norme e regolamenti vigenti di trasporto e gestione dei rifiuti, regolamentate tra l'altro dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

#### **ART.30- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

Facendo riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Comune di Matera (comune capofila del “Sub ambito 1”) e che i dati personali forniti dall'appaltatore sono raccolti e trattati nell'ambito del contratto e della gestione dello stesso.

#### **ART.31- FORMA E SPESE CONTRATTUALI.**

Sono a totale carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'appaltatore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte della stazione appaltante, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955.

#### **ART.32- DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA.**

L'appaltatore indica i seguenti recapiti: 080 601509 (ufficio provvisto di

telefono) e cosecogroup@pec.it (posta elettronica certificata - PEC).

L'appaltatore deve provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione.

La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

#### **ART.33- FORO COMPETENTE.**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'appaltatore elegge il proprio domicilio in Matera presso la Sede Comunale.

Per quanto non previsto da questo contratto si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del servizio, escluse quelle riservate dalla normativa alla giurisdizione esclusiva del TAR e comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno inviate all'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

Si elegge sin d'ora, con esclusione di altri, quale Foro competente il Foro di Matera o, se ne ricorre la competenza per materia, il Tribunale delle Imprese di Potenza. E' escluso il ricorso al collegio arbitrale.

#### **ART.36- GARANZIA**

L'appaltatore si impegna a fornire veicoli e attrezzature nuovi di fabbrica.

I veicoli forniti devono essere provvisti di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento (ex. art. 1512 c.c.).

La garanzia contrattuale deve coprire sia telaio che l'attrezzatura per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di messa in servizio sia per quanto concerne l'autotelaio che per quanto concerne l'attrezzatura.

La garanzia dovrà per tutta la durata di validità essere totale, su qualsiasi parte del veicolo allestito, compreso ricambi, manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro.

Durante il periodo di garanzia deve essere assicurato, gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza autorizzati dal costruttore, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento del prodotto fornito nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dell'intero automezzo.

Nel caso in cui la garanzia non copra eventuali malfunzionamenti sarà cura del fornitore dimostrare l'origine dell'evento ai fini della non applicabilità della garanzia.

#### **ART.36 – ISTRUZIONE DEL PERSONALE.**

L'appaltatore deve effettuare adeguati corsi d'istruzione al personale dell'impresa esecutrice del servizio di raccolta dei rifiuti nel Sub ambito

come di seguito specificato:

- corso per personale di officina: il corso dovrà svolgersi presso la sede del Sub ambito, e dovrà prevedere due diverse sessioni, una teorica da svolgersi in aula dove saranno illustrati i manuali di manutenzione e ricambi ed una pratica sul posto di lavoro, dove dovranno essere analizzate le operazioni di manutenzione programmata, quelle di diagnostica e le successive operazioni e modalità di riparazione e revisione dei componenti, nonché il corretto impiego del veicolo e della sua attrezzatura;

- corso per personale di esercizio: il corso dovrà svolgersi presso la sede del Sub ambito e dovrà prevedere due sessioni, una teorica dove verrà illustrato il manuale di uso e piccola manutenzione ed una pratica dove sarà illustrato il corretto utilizzo del veicolo e della sua attrezzatura e delle principali particolarità costruttive con riguardo agli aspetti della sicurezza. Le modalità e tempistiche dei corsi di formazione saranno concordati con il Sub ambito e dovranno essere effettuati entro 10 (dieci) giorni dalla consegna del primo autoveicolo.

#### **ART. 37- COLLAUDO DELLA FORNITURA.**

Il collaudo di fornitura, avverrà nelle seguenti fasi:

1. Approvazione del progetto esecutivo: a seguito dell'affidamento della fornitura, prima di iniziare la fase costruttiva, il fornitore dovrà illustrare al Sub ambito il progetto esecutivo, al fine di verificare la congruità dello stesso con quanto offerto in fase di gara. Il Sub ambito provvederà con apposito verbale ad approvare il progetto in modo da iniziare la fase operativa.

2. Pre-collaudo (prima della consegna): successivamente all'allestimento, il

Sub ambito ha la facoltà di verificare durante la fase di pre-consegna, le caratteristiche funzionali e costruttive presso la sede del fornitore, approvando con apposito verbale la consegna finale dell'automezzo.

3. Collaudo finale: a seguito della consegna del veicolo, il Sub ambito dopo l'espletamento delle pratiche autorizzative e la messa in servizio del mezzo, effettuerà un collaudo della durata minima di un mese, per la verifica delle funzionalità dell'allestimento e della congruità della documentazione tecnica con quanto richiesto in fase di gara. Al termine di tale collaudo, il Sub ambito rilascerà il certificato finale di regolare esecuzione della fornitura, vincolante al pagamento della stessa ed allo svincolo delle fidejussioni.

La consegna del veicolo sarà effettuata attraverso la redazione di un apposito verbale di consegna.

Deterioramenti per negligenze o in conseguenza del trasporto, conferiscono alla stazione appaltante il diritto di rifiutare la fornitura.

### **ART.38- DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA.**

L'aggiudicatario della gara dovrà presentare all'atto della fornitura, per ciascun veicolo consegnato alla stazione appaltante, la seguente documentazione in lingua italiana nelle modalità, formati e quantità richiesti:

- prescrizioni tecniche del costruttore per gli allestimenti;
- manuali di uso e manutenzione, una copia per veicolo e due copie per gli uffici in formato cartaceo, più una copia digitale in formato .pdf o .doc;
- manuale completo di officina relativo al veicolo fornito sia in versione cartacea sia in formato elettronico. Il manuale di officina dovrà essere corredato anche dei tempari relativi alle operazioni di manutenzione;
- manuale delle procedure di emergenza per il personale della

manutenzione, in formato e modello come il manuale d'uso, contenente:

a) i guasti maggiormente ricorrenti;

b) descrizione delle manovre di emergenza;

c) descrizione dettagliata delle spie di allarme con illustrazione dei quadri che le contengono;

d) riproduzione dei menù e dei messaggi visualizzati sul display del computer/PLC o quadri elettrici installati;

e) manovre e procedure da seguire a seconda dei messaggi visualizzati sui display.

- documenti necessari all'immatricolazione del veicolo;

- calendari dei corsi di formazione del personale;

- dichiarazioni di conformità del mezzo e dell'attrezzatura in relazione alle vigenti normative in materia.

#### **ART.39- ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.**

**1.** Si prende atto che, ai sensi della normativa in materia di documentazione antimafia introdotta dal D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), come corretto e modificato dal D.Lgs. n.218/2012, in relazione all'appaltatore è stata inoltrata la richiesta di informazione antimafia liberatoria Prot.n. PR\_BAUGT\_Ingresso\_0022597\_20180420 in data 20/04/2018 utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia ed a tale richiesta non ha fatto seguito a tutt'oggi alcun riscontro. Pertanto, poiché sono decorsi oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta di informazione antimafia liberatoria, si procede alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art.92 -comma 3- del D.Lgs. n.159/2011 previa acquisizione, ai sensi dell'art.89 del medesimo D.Lgs., di apposita dichiarazione sostitutiva,

resa in data odierna con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l'appaltatore ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del suddetto D.Lgs. n. 159/2011.

In caso di accertamento della sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del citato D.Lgs. n. 159/2011, questa Amministrazione è obbligata a recedere dal presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

**ART. 40- ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 ("Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici"), con la sottoscrizione del presente atto e con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso, l'appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto D.P.R. n.62/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013) e dal "Codice di comportamento aziendale" adottato da ciascuno dei Comuni costituenti il "Sub-ambito 1". Questi ultimi vengono sottoscritti unitamente al presente contratto.

L'appaltatore si impegna a trasmettere copia del "Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici" e del "Codice di comportamento aziendale" di tutti i Comuni che costituiscono il "Sub-ambito 1" da essi sottoscritti, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di cui al "Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici" ed al "Codice di comportamento aziendale" di tutti i Comuni che costituiscono il "Sub-ambito 1" può costituire causa di risoluzione contrattuale.

La stazione appaltante verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

**ART. 41- CLAUSOLA ANTICORRUZIONE.**

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente atto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro e conferito incarichi professionali, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del Comune di Matera che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso.

**ART. 42- ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI.**

Ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.P.R. n.62/2013 ("Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici"), il dirigente del Dirigente del Settore Manutenzione Urbana, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza dei Comuni che costituiscono il Sub-ambito 1 e l'appaltatore, sotto la propria diretta responsabilità, dichiarano che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dirigente ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento.

### **ART. 43- PATTO D'INTEGRITÀ.**

Costituisce parte integrante del presente contratto e ad esso viene allegato, il "Patto d'integrità" (il cui schema è stato approvato da tutti i Comuni del "Sub-ambito1" con apposite deliberazioni di Giunta Comunale) sottoscritto per accettazione dall'appaltatore.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l'importo di euro 45,00 (quarantacinquevirgolazerozero).

Richiesto, io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, redatto da me e con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici su numero trentuno facciate per intero e righe dodici della trentaduesima facciata a video, dandone lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, come segue:

- L'ing. MONTEMURRO Giuseppe Maria, nato a Matera il dieci novembre millenovecentocinquantesi, nella sua qualità di Dirigente del Servizio "Manutenzione Urbana" del Comune di Matera (Codice Fiscale 80002870774), della cui identità sono certa, mediante l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice di Amministrazione digitale (CAD), rilasciata dalla Regione Basilicata, la cui validità è stata da me accertata, ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013, mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo [www.firma.infocert.it](http://www.firma.infocert.it);

- Il sig. FARELLA Filippo Lorenzo, nato ad Altamura (BA) il ventuno

gennaio millenovecentosessantacinque ed ivi residente alla via Del papavero n.22, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Impresa “COS.ECO. INDUSTRIE GROUP S.R.L.” (Codice Fiscale 07815840728) , con sede legale in Grumo Appula (BA) alla S.S. 96 Km. 95 Z.I. Mellitto, mediante l’apposizione della firma grafometrica, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice di Amministrazione digitale (CAD).

In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

IL DIRIGENTE (firmato digitalmente)

L’APPALTATORE (firma grafometrica)

IL SEGRETARIO GENERALE (firmato digitalmente)